



Lunedì 12/01/2015

Il nuovo regime forfettario e semplificato per le "piccole partite IVA" (legge stabilita' 2015)

A cura di: AteneoWeb S.r.l.

La Legge di stabilita' 2015 prevede un nuovo regime forfettario riservato alle persone fisiche (imprese individuali e lavoratori autonomi), che sostituisce, a decorrere dal 2015, il previgente regime delle nuove iniziative ex art. 13, Legge n. 388/2000 nonche' dei minimi ex art. 27, commi 1 e 2, DL n. 98/2011.

Il nuovo regime forfettario e' riservato alle persone fisiche (imprese individuali e lavoratori autonomi). Non e' pero' riservato soltanto ai giovani o ai soggetti che intraprendono una nuova attivita'; rappresenta anzi un regime naturale, ad accesso automatico, per chi rispetta le condizioni che illustreremo (e' comunque consentita l'opzione per l'applicazione del regime ordinario, con vincolo minimo triennale).

Accedono al regime (in automatico, salvo opzione per il passaggio al regime ordinario) i soggetti che nell'anno precedente:

- hanno conseguito ricavi, ragguagliati ad anno, non superiori a specifici limiti, differenziati in base all'attivita' ATECO esercitata (vedi tabella riepilogativa in calce);
- hanno sostenuto spese non superiori a 5.000 euro lordi per lavoro accessorio, dipendenti e collaboratori ex art. 50, comma 1, lett. c) e c-bis), TUIR, compensi ad associati in partecipazione e prestazioni di lavoro di familiari ex art. 60, TUIR;
- si sono avvalsi di beni strumentali (anche a titolo di locazione, noleggio leasing) il cui costo complessivo, al lordo degli ammortamenti, a fine anno, non e' risultato superiore a 20 mila euro. Non vanno considerati i beni immobili comunque acquisiti ed utilizzati ne' i beni di costo unitario non superiore a 516,46 euro.

A queste condizioni, previste fin dall'originario disegno di legge, in fase di approvazione se ne e' aggiunta un'altra: gli eventuali redditi di lavoro dipendente o pensione percepiti non devono essere prevalenti rispetto a quelli d'impresa o professionali, ad eccezione del caso in cui la somma di tutti i redditi non superi i 20mila euro.

Come anticipato i requisiti di accesso vanno verificati rispetto alla data del 31 dicembre dell'anno precedente; per accedere nel 2015 al regime forfettario occorre quindi riferirsi al 2014.

Il regime e' comunque precluso ai soggetti:

- che si avvalgono di regimi speciali ai fini IVA o di regimi forfettari ai fini della determinazione del reddito;
- non residenti (salvo il solo caso di soggetti residenti in uno Stato UE / aderente allo SEE qualora producano in Italia almeno il 75% del loro reddito);



- che, in via esclusiva o prevalente, effettuano cessioni di fabbricati o porzioni di fabbricato, di terreni edificabili ex art. 10, comma 1, n. 8, DPR n. 633/72 ovvero di mezzi di trasporto nuovi nei confronti di soggetti UE;

- che, contestualmente all'esercizio dell'attività in proprio, partecipano a società di persone, associazioni professionali o S.r.l. "trasparenti".

I soggetti che confluiscono al nuovo regime:

- sono esonerati dagli obblighi di registrazione e di tenuta delle scritture contabili: è previsto solo l'obbligo di numerazione e conservazione delle fatture d'acquisto delle bollette doganali, di certificazione dei corrispettivi e conservazione dei relativi documenti;

- sono esonerati dall'applicazione dell'IVA (salvo in caso di acquisti di beni intraUE di importo annuo superiore a 10.000 euro e di servizi ricevuti da non residenti con applicazione del reverse charge); non possono quindi esercitare il diritto alla detrazione dell'IVA sulle spese sostenute, benché inerenti l'attività;

- non sono soggetti a ritenuta alla fonte sui compensi conseguiti e non sono tenuti ad operare ritenute alla fonte;

- non sono soggetti agli studi di settore e/o ai parametri;

- sono esonerati dallo spesometro, dalla comunicazione black list e dalla comunicazione delle dichiarazioni d'intento ricevute; restano però soggetti all'invio degli elenchi Intrastat.

In caso di entrata o uscita dal regime si renderanno applicabili le disposizioni in tema di rettifica della detrazione dell'IVA a credito e di eliminazione degli effetti di duplicazione dell'imposizione diretta.

La vera novità del regime previsto dalla Legge di Stabilità 2015 rispetto ai regimi semplificati precedenti sta nel fatto che il reddito non venga determinato dalla consueta sottrazione dai ricavi dei costi inerenti, bensì applicando ai ricavi o compensi un coefficiente di redditività differenziato a seconda dell'attività esercitata (codice ATECO).

Dal reddito forfettariamente determinato potranno essere dedotti i contributi previdenziali versati, e l'imponibile che ne deriva sarà soggetto ad un'imposta sostitutiva dell'IRPEF e relative addizionali e dell'IRAP, pari al 15% (fisso).

La tabella che segue riporta, per ciascuna attività ATECO, il limite di ricavi/compensi per accedere al regime (ricordiamo che il dato va eventualmente ragguagliato a giorni) e la percentuale da applicare per la determinazione forfettaria del reddito:

Gruppo ATECO
Codice attività ATECO 2007
Limite ricavi/compensi
Coefficiente di redditività



Industrie alimentari e delle bevande

(10 - 11)

35.000

40%

Commercio all'ingrosso e al dettaglio

45 - (da 46.2 a 46.9) - (da 47.1 a 47.7) - 47.9

40.000

40%

Commercio ambulante e di prodotti alimentari e bevande

47.81

30.000

40%

Commercio ambulante di altri prodotti

47.82 - 47.89

20.000

54%

Costruzioni e attivita' immobiliari

(41 - 42 - 43) - (68)

15.000

86%

Intermediari del commercio

46.1

15.000

62%

Attivita' dei servizi di alloggio e di ristorazione

(55 - 56)

40.000

40%

Attivita' professionali, scientifiche, tecniche, sanitarie, di istruzione, servizi finanziari ed assicurativi

(64 - 65 - 66) - (69 - 70 - 71 - 72 - 73 - 74 - 75) - (85) - (86 - 87 - 88)

15.000



78%

Altre attività economiche

(01 - 02 - 03) - (05 - 06 - 07 - 08 - 09) - (12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30 - 31 - 32 - 33) - (35) - (36 - 37 - 38 - 39) - (49 - 50 - 51 - 52 - 53) - (58 - 59 - 60 - 61 - 62 - 63) - (77 - 78 - 79 - 80 - 81 - 82) - (84) - (90 - 91 - 92 - 93) - (94 - 95 - 96) - (97 - 98) - (99)

20.000

67%

Vediamo un esempio: un intermediario del commercio (codice ATECO 46.1) che realizzerà nel 2015 un fatturato di 10.000 euro, a prescindere dai costi effettivamente sostenuti, determinerà il reddito in misura pari a 6.200 euro (il 62% di 10.000). Da 6.200 potrà dedurre i contributi previdenziali versati nel corso del 2015 e sul risultato netto applicherà l'imposta sostitutiva del 15%.

Casi particolari:

- Per i soggetti che iniziano una nuova attività, a decorrere dal 2015, è previsto che, per il periodo d'imposta di inizio dell'attività e i 2 successivi il reddito determinato forfettariamente sia ridotto di 1/3 a condizione che:
 - il contribuente non abbia esercitato, nei 3 anni precedenti, attività artistica, professionale o d'impresa, anche in forma associata o familiare;
 - l'attività da esercitare non costituisca, in nessun modo, mera prosecuzione di altra attività precedentemente svolta sotto forma di lavoro dipendente o autonomo, escluso il caso in cui tale attività costituisca un periodo di pratica obbligatoria ai fini dell'esercizio dell'arte o professione;
 - qualora l'attività sia il proseguimento di un'attività esercitata da un altro soggetto, l'ammontare dei ricavi o compensi del periodo d'imposta precedente non sia superiore ai limiti previsti.
- I soggetti esercenti attività d'impresa possono presentare all'INPS una specifica comunicazione telematica, per aderire ad un regime agevolato ai fini contributivi con le seguenti caratteristiche:
 - non è previsto il livello minimo imponibile; non risultano pertanto dovuti i contributi minimi;
 - il versamento dei contributi va effettuato entro i termini previsti per il versamento delle somme dovute in base al modello UNICO.



- Per i contribuenti che entro il 31 dicembre 2014, avendone i requisiti, abbiano aderito al regime dei minimi, e' prevista una clausola di salvaguardia che gli consentira' di continuare ad applicare il "vecchio regime" fino al termine del quinquennio ovvero al compimento dei 35 anni d'eta'.

Poiche' non e' scontato che il nuovo regime possa rivelarsi conveniente, abbiamo pubblicato due fogli di calcolo XLS, simili tra loro, che determinano in modo semplice ed intuitivo il carico fiscale previsto nelle diverse ipotesi:

- Confronto tassazione tra Regime Ordinario, Regime dei Minimi e Regime Forfettario 2015
- Convenienza Nuovo Regime Forfettario 2015 1.0